

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 31.01.2013



Regolamento comunale sui controlli interni

[artt.147 - 147bis - 147ter - 147quater - 147quinquies D.Lgs.267-2000, come aggiunti dall'art.3, comma 1, lett.d) DL 174/2012 convertito in Legge 7 dicembre 2012 n.213]

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Sistema dei controlli interni
Art. 3	Soggetti ed attività di controllo interno
Art. 4	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 5	Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 6	Il controllo di gestione
Art. 7	Il controllo sugli equilibri finanziari
Art. 8	Il controllo strategico
Art. 9	Il controllo sulle società partecipate non quotate
Art. 10	Il controllo sulla qualità dei servizi
Art. 11	Esito dei controlli
Art. 12	Norma di rinvio
Art. 13	Entrata in vigore



Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ridefinisce l'assetto dei controlli interni del comune di Fabriano nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.147 -147bis -147ter -147quater -147quinquies D.Lgs.267-2000 (Tuel), come integrate ed aggiunte dall'art.3, comma 1, lett.d) del DL 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n.213.

Articolo 2 Sistema dei controlli interni

[art.147 Tuel]

- 1. Il Comune di Fabriano, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il sistema dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione.
- 2. Il sistema dei controlli interni in particolare si caratterizza e si prefigge di:
- a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico – obbligatorio, in sede di prima applicazione, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a 50.000 abitanti a decorrere dal 2015);
- e) verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sulle società partecipate non quotate – obbligatorio, in sede di prima applicazione, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a 50.000 abitanti a decorrere dal 2015);
- f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo di qualità dei servizi obbligatorio, in sede di prima applicazione, per gli enti con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a 50.000 abitanti a decorrere dal 2015).



Articolo 3 Soggetti ed attività di controllo interno

- Le attività di controllo vengono esperite, secondo le disposizioni del presente regolamento, dal Segretario generale dell'ente, dal Dirigente-responsabile del servizio finanziario, dai Dirigenti-responsabili dei servizi, dalle Unità di controllo ove appositamente costituite.
- 2. Salvo le specifiche attribuzioni di cui ai successivi art.4 (controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile), art.7 (controllo sugli equilibri finanziari) ed art.9 (controllo sulle società partecipate non quotate), le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario generale nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento e sovrintendenza dell'attività dei dirigenti dell'ente. A tal fine il Segretario generale potrà avvalersi di una specifica unità di controllo composta da dipendenti dell'ente dallo stesso nominati, sentiti i dirigenti.
- 3. Le attività inerenti il sistema dei controlli interni vengono esercitate nel rispetto delle presenti disposizioni regolamentari, e, ove ritenuto necessario, ad una metodologia di dettaglio approvata dalla Giunta Comunale.
- 4. Per lo svolgimento delle attività di controllo i soggetti, di cui al comma 1, possono sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati ed informazioni, nonchè possono avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.
- 5. Il sistema sui controlli interni, di cui al presente regolamento, sarà coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (di cui all'art.1, comma 6, della Legge 190/2012).
- 6. L'ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata con altri enti mediante apposita convenzione.

Articolo 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

[art.147 bis, 1°comma, Tuel]

- 1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto, prima dell'adozione del provvedimento finale.
- 2. Su ogni determinazione dirigenziale e/o proposta di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale (che non sia mera deliberazione di indirizzo) il Responsabile di servizio competente per materia verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, nonché alla compatibilità della spesa/entrata, dandone attestazione nell'atto, quindi esprime il parere di regolarità tecnica. In tal modo si sostanzia pertanto il controllo preventivo di regolarità amministrativa.
- 3. Ogni proposta di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, successivamente al parere, di cui al comma precedente, viene rimessa al Responsabile del servizio finanziario che effettua il controllo contabile mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'ente. Quindi lo



stesso Responsabile trasmette la proposta di deliberazione all'organo competente per l'adozione dell'atto finale. I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Tuel, sono inseriti nella relativa deliberazione.

- 4. Ogni determinazione dirigenziale che comporti impegno di spesa viene rimessa al Responsabile del servizio finanziario che effettua il controllo contabile mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria.
- 5. Per opportuna completezza informativa, si precisa che il controllo preventivo si attua inoltre attraverso pareri dell'Organo di Revisione, secondo le previsioni dell'art.239 del Tuel.

Articolo 5 Controllo successivo di regolarità amministrativa

[art.147 bis, 2°e 3°comma, Tuel]

- 1. L'ente, secondo i principi generali di revisione aziendale, intende garantire il controllo successivo di regolarità amministrativa con modalità, forme ed azioni tese prioritariamente a connotare lo stesso di valenza collaborativa ed informativa, di guida e di supporto per i settori/servizi dell'ente, al fine del miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità, nonchè dei livelli qualitativi in materia di comunicazione e trasparenza.
- 2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, costituisce strumento di assistenza, anche attraverso analisi, monitoraggi, valutazioni e raccomandazioni in forma di direttiva, ai dirigenti nell'assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- 3. Sotto la direzione e l'organizzazione del Segretario generale, con cadenza almeno semestrale, l'ente provvede al controllo successivo di regolarità amministrativa. A tal fine il Segretario generale potrà avvalersi della specifica unità di controllo di cui al precedente art.3, comma 2. Per lo svolgimento di tale controllo gli uffici dell'ente sono tenuti a fornire dati ed informazioni, utili all'attività di controllo.
- 4. Sono soggette al controllo suddetto le determinazioni di impegno di spesa, le determinazioni a contrattare, le scritture private non autenticate, ed altri atti amministrativi adottati dai dirigenti-responsabili dei servizi (es. decreti/ordinanze ...).
- 5. Il controllo riguarderà atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale, effettuata, ove possibile, con estrazione tramite sistema informatico con procedura standardizzata, ovvero tramite sorteggio. L'estrazione riguarderà per ciascun settore dirigenziale un numero di atti pari ad una percentuale da collocarsi almeno tra il 5 10% del totale degli atti di cui al comma precedente, riferiti al semestre precedente.
- 6. Le modalità di estrazione, nonché la percentuale definitiva degli atti da sottoporre a controllo per ciascun settore dirigenziale, in rapporto alla tipologia degli atti amministrativi, delle criticità emerse e delle risorse umane e strumentali a disposizione, vengono stabilite nel programma di attività approvato semestralmente dal Segretario generale, sentiti i dirigenti. Il programma di attività approvato è quindi comunicato ai dirigenti-responsabili dei servizi.



- 7. Al solo fine di semplificare l'attività di controllo potrà essere istituito, ove necessario, un registro generale dei contratti e delle convenzione stipulate in forma di scrittura privata non autenticata.
- 8. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, della correttezza formale nella redazione dell'atto, della regolarità delle procedure seguite, dell'effettuazione di regolare istruttoria, della presenza di congrua ed adeguata motivazione, nonché della regolare pubblicazione e comunicazione, ove previste.
- 9. L'attività di controllo potrà svolgersi attraverso la compilazione di una scheda (griglia di valutazione o check list) con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse, secondo le indicazioni contenute nel programma di attività di cui al precedente comma 6.
- 10. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa con cadenza semestrale confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive particolari e/o generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo, in relazione alle irregolarità riscontrate.
- 11. Il Segretario generale, avvalendosi dell'unità di controllo ove costituita, in particolare predispone una relazione sullo stato degli atti controllati e sul lavoro svolto. La relazione si conclude con una valutazione sugli atti amministrativi dell'ente in generale, suddivisa per settori dirigenziali. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, ai dirigenti-responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. Il Segretario generale, ove necessario, potrà adottare altresì circolari interpretative per orientare ed uniformare l'attività degli uffici dell'ente.
- 12.Le risultanze del controllo sono inoltre trasmesse periodicamente ai revisori dei conti e agli organi di valutazione, come documenti utili per la valutazione del personale, al Sindaco, nonchè al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio comunale.
- 13. Per opportuna completezza informativa, si precisa che il controllo successivo è inoltre svolto dal collegio dei revisori nei casi e con le modalità del Tit.VII del Tuel, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Articolo 6 Il controllo di gestione

[art.147, comma 2, lett.a) Tuel]

- 1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le aree del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati raggiunti, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento di contabilità.
- 2. Tale controllo è volto a guidare l'attività dell'ente verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando lo scostamento tra obiettivi e risultati conseguiti e informando di ciò i soggetti deputati ad assumere decisioni, al fine di adottare le opportune azioni correttive. Assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente. Inoltre, a supporto delle



- decisioni da assumere e su specifica richiesta, il controllo di gestione potrà svolgere focus specifici su particolari attività e/o servizi.
- 3. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi di governo e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
- 4. Il controllo di gestione è pertanto controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato ad orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
 - a) realizzare la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata favorendo l'integrazione positiva tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le finalità dell'azione della struttura organizzativa ai diversi livelli:
 - b) promuovere il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità tenendo conto delle risorse disponibili;
 - c) rappresentare attività di guida dei comportamenti strettamente collegati alla struttura organizzativa;
 - d) rappresentare strumento utile alla direzione per tutti i responsabili di servizio nell'aspetto dinamico dei processi di gestione;
 - e) realizzare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione pubblica locale.
- 5. Le informazioni derivanti dallo svolgimento del controllo di gestione sono articolate in modo sistematico in referti da inviare con cadenza almeno quadrimestrale ai responsabili dei servizi e agli amministratori.
- 6. Il controllo di gestione si svolge sotto la direzione e il coordinamento del Segretario generale. A tal fine il Segretario generale potrà avvalersi della specifica unità di controllo di cui al precedente art.3, comma 2. Per lo svolgimento di tale controllo gli uffici dell'ente sono tenuti a fornire dati ed informazioni, utili all'attività di controllo.

Articolo 7 Il controllo sugli equilibri finanziari

[art.147 quinquies Tuel]

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole e dei vincoli di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
- Il controllo sugli equilibri finanziari si svolge sotto la direzione e mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo dei Responsabili dei servizi e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
- 3. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni.
- 4. Nel controllo vengono coinvolti, mediante tempestive ed adeguate informative, gli organi di governo, il Segretario generale e i Responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.



- 5. Nell'esercizio delle funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
- 6. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità, che a tal fine, ove necessario, dovrà essere opportunamente adeguato.

Articolo 8 Il controllo strategico

[art.147 ter Tuel]

- 1. L'attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell'organo politico, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
- 2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato, dei loro periodici aggiornamenti, oltre che della Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio di previsione.
- 3. Il controllo strategico si realizza con la riconduzione di ciascun obiettivo strategico e operativo agli ambiti programmatici strategici dell'amministrazione, allo scopo di dare evidenza della vicinanza della meta ideale delineata nella "vision" definita dalla stessa amministrazione.
- 4. Il controllo strategico verifica anche la realizzazione di risultati complessivi di economicità di lungo periodo, anche attraverso indicatori di outcome, che valutano l'impatto dell'ente sulla realtà locale di riferimento.
- 5. L'attività di verifica consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della definizione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
- 6. Il controllo strategico si svolge sotto la direzione e il coordinamento del Segretario generale, che potrà avvalersi della specifica unità di controllo di cui al precedente art.3, comma 2.
- 7. L'unità di controllo opera mediante analisi complessive che consentano l'effettiva evidenziazione dello stato di attuazione dei programmi. Le analisi saranno utilizzate in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di approvazione del rendiconto di gestione.
- 8. Per lo svolgimento di tale controllo gli uffici dell'ente sono tenuti a fornire dati ed informazioni, utili all'attività di controllo.

Articolo 9 Il controllo sulle società partecipate non quotate

[art.147 quater Tuel]

1. Al controllo sulle società non quotate partecipate rilevano i rapporti tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di finanza pubblica.



- 2. L'ente definisce preventivamente nella relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi gestionali e strategici, secondo standard di qualità e quantità a cui deve tendere la società.
- 3. L'unità di controllo, costituita all'interno del settore finanziario e posta sotto la direzione del Responsabile del servizio finanziario, effettua il monitoraggio periodico delle società, attraverso l'analisi dei bilanci, elaborando indici di bilancio idonei a rilevare lo "stato di salute" dal punto di vista patrimoniale, finanziario e reddituale.

Articolo 10 Il controllo sulla qualità dei servizi

[art.147, comma 2, lett.a) Tuel]

- 1. Il controllo sulla qualità dei servizi verifica il grado di qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni dell'ente, sia in modo diretto che mediante organismi gestionali esterni.
- 2. Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull'insieme di processi e servizi erogati dall'ente nel suo insieme.
- 3. Si realizza mediante strumenti idonei, quali questionari, gestione di segnalazioni e reclami.
- 4. Ai fini della verifica della qualità dei servizi si possono utilizzare i controlli e le informazioni derivanti dalle certificazione della Qualità già presenti nell'ente (norme Iso 9000 e seguenti).
- 5. Il controllo si svolge sotto la direzione e il coordinamento del Segretario generale, che potrà avvalersi della specifica unità di controllo di cui al precedente art.3, c. 2.
- 6. Per lo svolgimento di tale controllo gli uffici dell'ente sono tenuti a fornire dati ed informazioni, utili all'attività di controllo.

Articolo 11 Esito dei controlli

1. I soggetti deputati allo svolgimento dei controlli interni e/o l'unità di controllo, ove costituita, redigono i report dei controlli effettuati, come indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 12 Norma di rinvio

- 1. I controlli di cui al precedente art.2, comma 2, lett. d), e), f), al momento non obbligatori per codesto ente, troveranno integrale applicazione a decorrere dal 2015, nel rispetto del vigente dettato normativo.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio agli artt.147 147bis 147ter 147quater 147quinquies D.Lgs.267-2000 (Tuel), come integrati ed aggiunti dall'art.3, comma 1, lett.d) del DL 174/2012, convertito in Legge 7



dicembre 2012 n.213, alla metodologia di cui al precedente art.3 c.3 ove approvata dalla Giunta comunale, al regolamento di contabilità, opportunamente adeguato alla nuova normativa e alle presenti disposizioni regolamentari, nonché al regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi e al sistema di misurazione e di valutazione della performance.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. Dell'avvenuta approvazione ne sarà data comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento devono considerarsi abrogate.